

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO E PER LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - 1.1. “Legge”: la l. 27 gennaio 2012, n. 3;
 - 1.2. “Decreto”: il D.M. 24 settembre 2014, n. 202, recante disposizioni concernenti i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, nonché in materia di modalità di formazione e revisione del registro, di sospensione e cancellazione degli iscritti e di determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura, ai sensi dell’art. 15 della Legge;
 - 1.3. “Organismo di Composizione della Crisi” (o semplicemente “Organismo”): l’Organismo per la composizione della crisi da sovraindebitamento e per la liquidazione del patrimonio della Camera di Commercio delle Marche, con sede legale in Ancona e sedi operative nelle province di Ascoli Piceno, Macerata, Fermo, Pesaro e Urbino;
 - 1.4. “Referente dell’Organismo” (o anche solo “Referente”): il soggetto che coordina l’attività dell’Organismo;
 - 1.5. “Gestione della crisi”: il servizio reso dall’Organismo allo scopo di gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento o di liquidazione del patrimonio del debitore;
 - 1.6. “Gestore della crisi” (o anche solo “Gestore”): la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge le prestazioni inerenti alla Gestione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore;
 - 1.7. “Ausiliari”: i soggetti di cui può avvalersi il Gestore della crisi per lo svolgimento delle prestazioni inerenti alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore, sotto la propria personale responsabilità;
 - 1.8. “Responsabile del Registro”: il responsabile della tenuta del registro degli

Organismi deputati a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore sovraindebitato.

Art. 2

Il Referente

1. Il Referente dell'Organismo è nominato dalla Giunta della Camera di Commercio.
2. Il Referente può delegare altri soggetti per l'adozione di atti o provvedimenti in caso di sua assenza od impedimento.
3. Il Referente:
 - 3.1. nomina il Gestore della crisi;
 - 3.2. sottoscrive la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse dell'Organismo con la procedura;
 - 3.3. redige il preventivo del compenso dell'Organismo sulla base delle indicazioni fornite dal Gestore nominato;
 - 3.4. adotta i provvedimenti disciplinari previsti dall'articolo 12 del presente regolamento;
 - 3.5. sostituisce il Gestore nei casi previsti.

Art. 3

Elenco dei gestori della crisi

1. L'Organismo predispone, conserva ed aggiorna l'elenco dei Gestori della crisi. L'iscrizione nell'elenco è effettuata nel rispetto delle previsioni in materia di requisiti per lo svolgimento della funzione.
2. L'Organismo predispone, conserva e aggiorna l'elenco dei Gestori della crisi, stabilendone il numero in base al fabbisogno previsto e selezionandoli attraverso una procedura di valutazione comparativa per titoli appositamente bandita, del cui esito verrà data pronta comunicazione al Ministero della Giustizia per l'iscrizione nel registro, previa acquisizione del consenso dei candidati selezionati.

Art. 4

Richiesta di attivazione della procedura

1. Il debitore in possesso dei requisiti e nelle condizioni previste dalla legge può presentare richiesta di assistenza dell'Organismo.
2. La richiesta è presentata esclusivamente in modalità telematica, mediante compilazione e sottoscrizione con firma digitale di appositi moduli pubblicati nel sito

della Camera di Commercio delle Marche.

3. L'istante dovrà essere munito, ai sensi dell'art. 3-bis del d. lvo n. 82/2005, di una identità digitale (firma digitale) per la sottoscrizione di atti, documenti e verbali e di un domicilio digitale (Posta Elettronica Certificata - PEC), da eleggere espressamente come domicilio per le comunicazioni inerenti la procedura.
4. Nei casi di procedure familiari di cui all'art. 7-bis della Legge la domanda deve essere firmata digitalmente da tutti i membri della famiglia che intendono partecipare alla procedura.
5. Il pagamento dell'acconto indicato al successivo articolo 10 è condizione per l'avvio della procedura.
6. Il Referente, verificata la regolarità della domanda e la completezza della documentazione allegata, designa il Gestore della crisi con le modalità indicate all'art. 6.

Art. 5

Conflitto di interessi

1. In sede di individuazione del gestore potranno essere svolti tutti gli accertamenti utili a verificare l'esistenza di situazioni di conflitto, anche solo potenziale, di interessi, soprassedendo alla nomina ovvero revocandola a seconda del caso.
2. Non sussiste conflitto di interessi quando la Camera di Commercio risulti creditrice per somme ad essa dovute in forza di obblighi di legge, salvo che sulle stesse sia sorta contestazione.

Art. 6

Individuazione del Gestore della crisi e affidamento dell'incarico

1. Il Referente, con formale provvedimento, sceglie il gestore a cui affidare l'incarico.
2. Può assumere l'incarico il professionista inserito nell'elenco tenuto dall'organismo che sia in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 4 del Decreto.
3. La scelta del gestore è effettuata dal referente in relazione all'ambito specialistico dell'affare e nel rispetto del principio di rotazione.
4. Nel provvedimento il referente può delegare un funzionario camerale alla sottoscrizione del contratto di prestazione professionale, che sarà stipulato con il gestore. Con la sottoscrizione del contratto si perfeziona l'affidamento dell'incarico di gestore.
5. Nel contratto sono elencati gli obblighi assunti dal gestore con l'accettazione dell'incarico, nonché precisati gli adempimenti formali che il gestore si obbliga a svolgere in nome e per conto dell'Organismo.
6. Con la sottoscrizione del contratto il gestore incaricato rende anche la dichiarazione

di imparzialità, indipendenza e neutralità, redatta ai sensi del Decreto e da comunicare al Tribunale.

7. In forza del rapporto fiduciario che lega l'organismo al gestore, non può assumere il ruolo di gestore il professionista che, nell'ambito della vita privata o nell'esercizio dell'attività professionale, è portatore di interessi contrari o confliggenti con quelli dell'ente camerale.
8. Il Referente, accertata l'eventuale decadenza ovvero disposta la sospensione nei casi previsti, può procedere alla sostituzione del Gestore nel rispetto delle previsioni in tema di prima nomina.

Art. 7

Il gestore della crisi

1. Il Gestore nel redigere gli atti di competenza dovrà utilizzare la modulistica eventualmente messa a disposizione dall'ufficio.
2. Il Gestore incaricato, esaminata la domanda e sentito il debitore, predispone una sintetica relazione nella quale comunica al Referente il grado di complessità dell'opera, le cause di indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore e fornisce tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili fino alla conclusione dell'incarico al fine di consentire all'ufficio del Referente la redazione di un adeguato preventivo da sottoporre al debitore.
3. Il Gestore incaricato deve eseguire personalmente la prestazione, avvalendosi di eventuali ausiliari del cui operato è tenuto a rispondere. Gli è fatto divieto di assumere diritti od obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione del servizio, nonché di percepire, in qualunque forma, compensi o utilità direttamente dal debitore.
4. Il Gestore ed i suoi ausiliari non potranno svolgere, per almeno due anni dalla chiusura dei procedimenti di gestione della crisi, neppure per interposta persona, funzioni di difensore, di consulente o di arbitro di parte per conto del debitore.
5. Il Gestore comunica all'organismo ed al debitore, ai sensi dell'art. 15, c. 11 della Legge, tramite posta elettronica certificata, la distruzione dei dati acquisiti ai sensi del comma 10 dello stesso articolo, non oltre quindici giorni dalla distruzione medesima.
6. Il Gestore è tenuto al rispetto delle previsioni di cui alla legge n. 241/1990, nonché al rispetto del segreto d'ufficio tutelato dall'art. 326 del codice penale in quanto persona incaricata di un pubblico servizio.

7. Il Gestore della crisi cura il buon andamento della procedura e compie tutti gli atti previsti dal contratto di cui al precedente art. 6, dal presente regolamento, dalla legge nonché quelli richiesti dal Tribunale.

Art. 8

Svolgimento della procedura

1. Gli incontri possono svolgersi in modalità telematica, con garanzia in ordine alla certezza dell'identificazione dei partecipanti e alla sicurezza delle comunicazioni.
2. L'Organismo, in fase di avvio della procedura, si assicura che il debitore abbia compreso ed espressamente accettato le finalità e la natura del procedimento di gestione della crisi, il ruolo del Gestore, gli obblighi di riservatezza a carico del Gestore, dell'Organismo e di tutti coloro che intervengono nel procedimento per conto dell'Organismo.
3. L'Organismo comunica, altresì, al debitore il grado di complessità dell'opera, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili fino alla conclusione dell'incarico, nonché i dati della polizza assicurativa contratta dall'Organismo. Il preventivo comunicato dall'Organismo è accettato dal debitore.
4. Il debitore è tenuto a comunicare e rappresentare al Gestore, con trasparenza e completezza, la propria situazione economica e patrimoniale, l'esposizione debitoria, le cause pendenti, le garanzie prestate, gli atti compiuti nel quinquennio anteriore alla richiesta e, comunque, a fornire tutte le informazioni utili per il corretto espletamento dell'incarico e tutti i dati e gli elementi necessari per la predisposizione di tutti i documenti previsti dalla legge e dal Decreto o comunque richiesti dal Tribunale. Ogni omissione al riguardo resterà esclusivamente imputabile al debitore medesimo, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 16 della Legge.
5. In caso di mancata cooperazione del debitore secondo trasparenza, correttezza e buona fede, ovvero nel caso in cui il Gestore ravvisi il venir meno del requisito di fattibilità, lo stesso redigerà una relazione negativa che inoltrerà al Referente per la chiusura della procedura. Il Referente trasmetterà la relazione al debitore comunicando la chiusura del procedimento, nonché il compenso spettante all'Organismo per l'attività svolta.
6. Il Gestore predisponde le relazioni e le attestazioni previste dalla legge e le trasmette all'Organismo, il quale, verificata la regolarità delle stesse, le invierà al debitore.
7. Il debitore può, in qualunque momento, rinunciare alla procedura, corrispondendo all'Organismo il rimborso delle spese sostenute, delle indennità previste e dei compensi come determinati ai sensi dell'art. 10.

Art. 9

Riservatezza

1. La gestione della crisi è riservata, fatte salve le pubblicità e le comunicazioni disposte dal giudice ai sensi di legge. Tutti i soggetti presenti agli incontri, siano essi in modalità telematica o in presenza, ovvero coloro che siano a conoscenza dei contenuti delle procedure, sono tenuti a mantenere riservata qualsiasi notizia o informazione inerente lo svolgimento e l'esito del procedimento.
2. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso della procedura non possono essere utilizzate nel giudizio, dinanzi all'autorità giudiziaria o ad arbitrati rituali o irrituali, iniziati o coltivati a seguito dell'insuccesso della Gestione della crisi, salvo che sia prestato esplicito consenso della parte da cui provengono le dichiarazioni e alla quale si riferiscono le informazioni.
3. Il Gestore è nominato quale responsabile esterno al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del GDPR

Art. 10

Indennità e compensi

1. Per l'attività di gestione della crisi il debitore è tenuto al pagamento:
 - 1.1. del compenso per l'Organismo di composizione della crisi, come determinato ai sensi dell'allegato "A" al presente regolamento;
 - 1.2. del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'espletamento del servizio, sia da parte dell'Organismo che da parte del Gestore.
 - 1.3. dell'indennità forfettaria per spese generali pari al 15% del compenso di cui al punto 1.1.
2. Al momento della presentazione della domanda, il debitore è tenuto a corrispondere un acconto nella misura di € 1.200,00 + IVA.
3. I compensi per la Gestione della crisi sono determinati in base alla quantità ed alla complessità delle questioni affrontate, al numero dei creditori, all'entità del passivo e dell'attivo realizzato, ai sensi ed entro i limiti definiti dal Decreto;
4. Nel caso in cui l'istruttoria svolta dal Gestore, in seguito al deposito dell'istanza, abbia un

esito negativo (per la mancanza dei requisiti di legge, compresa la meritevolezza o la fattibilità del piano o dell'accordo), ovvero qualora il debitore rinunci alla procedura prima della predisposizione della relazione da parte del Gestore, all'Organismo è dovuto un compenso nella misura dell'acconto di cui al comma 2;

5. Nel caso in cui il Giudice dichiari l'inammissibilità della proposta di accordo o di piano del consumatore o di liquidazione (così come formulata e/o integrata) è dovuto all'organismo un compenso pari al 60% dell'importo complessivo dovuto (da preventivo approvato o in base alle tariffe determinate secondo il DM 202/2014);
6. Nel caso in cui l'accordo di ristrutturazione, dichiarato ammissibile dal Giudice, non sia approvato dai creditori, all'Organismo è dovuto un compenso pari al 70% dell'importo complessivo dovuto (da preventivo approvato o in base alle tariffe determinate secondo il DM 202/2014);
7. Il compenso deve essere corrisposto dal debitore esclusivamente all'Organismo e viene ripartito, al netto delle spese, per il 60% a favore del Gestore della crisi e per il 40% a favore dell'Organismo.

Art. 11

Debitore incapiente

1. Le previsioni del presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, nel caso di cui all'art. 14-quaterdecies della Legge.

Art. 12

Regole di disciplina per i Gestori

1. Il Gestore si obbliga a rispettare il presente regolamento nonché tutte le altre eventuali indicazioni e istruzioni impartitegli dal Referente.
2. Il Gestore deve essere formato adeguatamente e si impegna a mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione, in base alle previsioni di cui al Decreto;
3. Il Gestore deve sottoscrivere una dichiarazione, integrata nel contratto di cui al precedente art. 6, di imparzialità, indipendenza e neutralità e assenza, anche potenziale, di conflitto di interesse, impegnandosi a comunicare qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza, imparzialità o neutralità.
4. Il Gestore ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l'espletamento delle proprie funzioni, qualora emergano elementi che gli impediscano di mantenere indipendenza, imparzialità e neutralità.

5. In forza del rapporto fiduciario che lega l'organismo al gestore, non può assumere il ruolo di gestore il professionista che, nell'ambito della vita privata o nell'esercizio dell'attività professionale, è portatore di interessi contrari o confliggenti con quelli dell'ente camerale
6. Il Gestore prende atto di quanto previsto nel "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62) impegnandosi a rispettare, per quanto compatibili, i doveri di condotta nello stesso previsti.
7. Il Gestore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dal valore e dalla tipologia della crisi, dall'impegno richiesto e dal compenso. Il Gestore deve sempre agire in maniera completamente imparziale nei confronti delle parti e rimanere neutrale rispetto alla Gestione della crisi.
8. Qualsiasi informazione fornita al Gestore non dovrà essere rivelata a terzi senza il consenso della parte interessata, salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o disposto dall'Autorità giudiziaria.
9. In caso di violazione da parte del Gestore della Legge, del Decreto, del presente regolamento, ovvero quando vengano meno i requisiti che la legge prevede come obbligatori per il Gestore, il Referente dell'Organismo contesta l'addebito, fornendo al Gestore il termine di quindici giorni esporre le proprie ragioni.
10. Accertati i fatti, eventualmente acquisendo informazioni dai soggetti coinvolti e garantendo il contraddittorio con il Gestore, il Referente può archiviare il procedimento ovvero irrogare una tra le seguenti sanzioni, secondo criteri di proporzionalità:
 - 10.1. la sospensione, che consiste nell'esclusione temporanea del Gestore dall'attività, va da un minimo di un mese ad un massimo di sei e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi.
 - 10.2. la decadenza, che comporta la cancellazione dall'elenco dei Gestori della crisi dell'Organismo, è inflitta per violazioni molto gravi, tali da rendere incompatibile la permanenza del Gestore nell'elenco.
11. Il Gestore che non acquisisca lo specifico aggiornamento biennale previsto dal DM 202/2014, viene sospeso dall'iscrizione all'elenco. Qualora nel termine di 90 giorni dalla sospensione lo stesso non provveda alla propria regolarizzazione, interviene la decadenza.
12. Nel caso in cui la sospensione e la decadenza intervengano nel corso di un procedimento, il Referente provvede alla revoca dell'incarico e alla nomina di nuovo Gestore.

13. La decadenza e la sospensione sono comunicate dal Referente al Ministero della Giustizia.
14. Nel caso che il gestore venga meno ad uno degli obblighi assunti in sede di sottoscrizione del contratto l'Organismo può recedere unilateralmente dal rapporto

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI

Art. 1

Compenso Organismo

1. Il compenso spettante all'Organismo è determinato in base alla quantità e alla complessità delle questioni affrontate, al numero dei creditori, all'entità del passivo e dell'attivo realizzato, ai sensi ed entro i limiti definiti dall'art. 16 del D.M. 24 settembre 2014 n. 202, che richiama il D.M. 25 gennaio 2012, n. 30, come segue:
 - 1.1. secondo una percentuale sull'ammontare dell'attivo realizzato, nelle seguenti misure:
 - 1.1.1. dal 12% al 14% quando l'attivo non superi i 16.227,08 euro;
 - 1.1.2. dal 10% al 12% sulle somme eccedenti i 16.227,08 euro fino a 24.340,62 euro;
 - 1.1.3. dall'8,50% al 9,50% sulle somme eccedenti i 24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro;
 - 1.1.4. dal 7% all'8% sulle somme eccedenti i 40.567,68 euro fino a 81.135,38 euro;
 - 1.1.5. dal 5,5% al 6,5% sulle somme eccedenti gli 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro;
 - 1.1.6. dal 4% al 5% sulle somme eccedenti i 405.676,89 euro fino a 811.353,79 euro;
 - 1.1.7. dallo 0,90% all'1,80% sulle somme eccedenti gli 811.353,79 euro fino a 2.434.061,37 euro;
 - 1.1.8. dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme che superano i 2.434.061,37 euro;
 - 1.2. secondo una percentuale sull'ammontare del passivo accertato, risultante dall'accordo o dal piano del consumatore omologato:
 - 1.2.1. dallo 0,19% allo 0,94% sui primi 81.131,38 euro
 - 1.2.2. dallo 0,06% allo 0,46% sulle somme eccedenti tale cifra.
2. Nel caso di procedura familiare, il compenso è determinato sulla base

dell'applicazione dei parametri di cui al precedente comma calcolato sulla somma delle masse attive e passive dei singoli partecipanti alla procedura.

3. Per la procedura di cui all'art. 14-quaterdecies della Legge il compenso è fissato in € 1.200 + IVA.
4. In applicazione dell'art. 16, comma 4, del D.M. 202/2014, i compensi determinati ai sensi dei commi 1 e 2, sono ridotti nella misura del 15%.
5. Sono in ogni caso dovuti gli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Art. 2

Indennità forfettaria e rimborsi spese

1. All'Organismo spetta, in aggiunta al compenso come determinato dal precedente articolo, un'indennità forfettaria per spese generali nella misura pari al 15% più iva del citato compenso, oltre alle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 3

Limiti massimi

1. L'ammontare complessivo del compenso e delle spese generali non può comunque essere superiore al 5% dell'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a 1.000.000,00 di euro e al 10% sul medesimo ammontare per le procedure con passivo inferiore.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano quando l'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori è inferiore ad euro 20.000,00.